

Amoroso Rosanna

COMUNE DI CALATAFIMI
(PROV. DI TRAPANI)

REGOLAMENTO

PER LE ADUNANZE DEL C. CONSIGLIO COMUNALE

adottato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 15 Dicembre 1975 con delibera n° 74

La C.P.C. di Trapani nella seduta del
23/3/1976 con decisione n° 4762 ha
annullato parzialmente il presente rego-
lamento, limitatamente agli articoli 5 e 7.
non riscontrando vizi di legittimità per
il resto.-

IL SINDACO



IL SEGRETARIO

C O M U N E DI C A L A T A F I M I

(PROV. DI TRAPANI)

R E G O L A M E N T O

PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1

La convocazione del Consiglio Comunale in sessione sia ordinaria sia straordinaria è regolata dalle norme contenute nella legge regionale n.16 del 15/3/1963 che approva l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia.

CAPO II°

DELLA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

ART. 2

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sala del Palazzo Municipale destinata allo scopo. Qualora, però, giustificati motivi non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze, la Giunta Municipale, con apposita deliberazione può determinare un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

La sala delle adunanze dovrà essere aperta almeno mezz'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta.

Qualora non vi siano tribune riservate al pubblico, la sala deve essere divisa in due compartimenti, uno per i consiglieri ed uno per il pubblico.

La divisione deve risultare da un idoneo tramezzo.

ART. 3

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimandando nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione. Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata al Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente.

../..

Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani e agli inservienti addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari per la illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

Nelle sedute pubbliche, è ammessa, nei posti appositamente destinati, la stampa, restando inteso che ai rappresentanti della stampa stessa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con tutti i consiglieri.

Qualora il pubblico non mantenga la dovuta disciplina, il Presidente può ordinare l'allontanamento di chi disturba e in casi più gravi può adottare gli adeguati provvedimenti di polizia, nonché lo sgombero ~~di~~ totale dello spazio riservato al pubblico stesso.

ART. 4

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nello ordine prestabilito, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni.

ART. 5

A N N U L L A T O

ART. 6

Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente, sentito il Consiglio, può disporre la esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

ART. 7

A N N U L L A T O

ART. 8

Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario.

CAPO III°
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 9

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri

fatto dal Segretario per accertare l'esistenza del numero legale ai sensi dell'art.49 dell'Ordinamento Regionale Enti Locali della Regione Siciliana.

Trascorsa un ora dopo quella indicata nello avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente potrà dichiarare deserta l'adunanza, rinviando la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale dei Consiglieri, è steso verbale a cura del Segretario nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti, facendo, inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Anche in difetto di numero legale potranno, però, essere fatte dal Presidente al Consiglio quelle comunicazioni che non importino un atto deliberativo.

ART. 10

Accertato, invece, il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni, tanto pubbliche che segrete.

ART. 11

Il Presidente, quindi, fa dare lettura del verbale della seduta precedente.

Il Consiglio può darlo per letto quando il verbale sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri affinché questi abbiano potuto prenderne visione e di ciò sia stata data loro comunicazione.

I Consiglieri possono chiedere di parlare per proporre rettifiche al verbale.

Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso si intende approvato; se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale stesso.

Il Consiglio non può, però, in sede di approvazione del verbale riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le decisioni prese.

ART. 12

La lettura, se viene fatta, e l'approvazione del verbale, di cui all'articolo precedente, hanno luogo in seduta pubblica, anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

ART. 13

Dopo l'approvazione del processo verbale, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno.

E' compito del Presidente, coadiuvato dal Segretario di accertare durante l'adunanza se i consiglieri sono in numero legale per deliberare. Tale verifica deve, comunque, essere eseguita se ne viene fatta richiesta da uno o più consiglieri.

Il Consigliere arrivato in ritardo si computa per il numero legale, dal momento in cui è entrato nella sala dell'adunanza.

Qualora venga accertato che è venuto a mancare il numero legale, gli argomenti ancora da trattare vengono rinviati ad altra adunanza che, per gli argomenti stessi, sarà dichiarata dal Presidente di seconda convocazione, a meno che si tratti degli argomenti previsti dall'art. 51 del presente regolamento e per i quali è prescritta una maggioranza qualificata di consiglieri.

ART. 14

Gli argomenti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nello avviso di convocazione.

Tuttavia il Presidente od anche un singolo consigliere può proporre che l'ordine della trattazione venga mutato.

La proposta suddetta si ritiene senz'altro accettata se nessun consigliere si oppone, altrimenti viene sottoposta all'approvazione del Consiglio, senza discussione.

La maggioranza dei consiglieri presenti può anche chiedere, nel caso che il Consiglio sia stato convocato di urgenza con la consegna degli inviti da non più di ventiquattro ore prima, che la trattazione di tutti o di una parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno sia rinviata alla successiva adunanza.

Ciò può essere chiesto anche per la trattazione di argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione e comunicati ai consiglieri non più di ventiquattro ore prima.

ART. 15

Il Presidente o un Assessore o un Relatore designato dal Consiglio, comunica ed illustra l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza in linea generale, il pensiero o la proposta della Giunta Municipale, ed eventualmente quello di organi amministrativi, tecnici, contabili ecc.

L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata insieme agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta.

Se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo stesso provvede ad illustrarla.

Quindi il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

ART. 16

I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, dirigendo sempre la parola allo intero consiglio.

Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo ad alta voce.

ART. 17

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nello ordine della domanda, a meno che taluno dei richiedenti dichiarino di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.

ART. 18

I Consiglieri iscritti a parlare sull'argomento possono leggere il loro intervento, ma questo, sia orale che per iscritto non può eccedere la durata di venti minuti.

ART. 19

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Anche il secondo intervento non può eccedere la durata di venti minuti. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Presidente.

Il discorso deve cadere unicamente sulle proposte in disamina, senza divagare in osservazioni che non abbiano alcuna attinenza con la proposta stessa.

ART. 20

Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in quella discussione.

ART. 21

Chi domanda la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa questo consista. Il Presidente decide se gli abbia il diritto di parlare. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, ed il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

ART. 22

Durante la discussione di ~~qualsun~~ argomento in esame ciascun consigliere può presentare per iscritto o svolgere un solo ordine del giorno sullo argomento stesso. Può però ritirare quello presentato e sostituirlo con un altro.

Gli ordini del giorno possono essere non accettati dal Presidente qualora siano in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno cinque consiglieri.

Quelli accettati sono posti senz'altro in votazione, dopo chiusa la discussione generale, secondo l'ordine della loro presentazione.

ART. 23

Ogni consigliere può chiedere che si votino separatamente le parti di un ordine del giorno, o di una proposta.

ART. 24

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ogni consigliere e vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Nessun emendamento è ammesso, quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o sulle singole parti di essa, alle quali lo emendamento si riferisce.

ART. 25

Se è presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva è data parola ~~di~~ un oratore favorevole ed uno contrario alla proposta, indi si addi-
cherà ai voti, salvo che il Consiglio ritenga che altri debba parlare.

ART. 26

Per l'esame ~~de~~ delle materie più importanti sottoposte al consiglio questo
potrà, caso per caso, su proposta della Giunta o anche di propria iniziativa
o su proposta anche di un solo consigliere nominare commissioni consilia-
ri speciali, scegliendo i componenti fra i consiglieri di particolare com-
petenza, e potrà altresì aggregare alle dette commissioni i cittadini par-
ticolarmnte competenti, il cui consiglio possa essere ritenuto utile ai
fini della pubblica amministrazione.

Nelle commissioni dovranno in ogni caso, essere rappresentati tutti i
gruppi politici presenti in Consiglio, proporzionalmente alla loro consi-
stenza numerica.

ART. 27

Le commissioni consiliari sono in ogni caso presiedute dal Sindaco o da
un Assessore da lui delegato, e dovranno riferire normalmente entro trenta
giorni dalla loro costituzione.

Le adunanze della Commissione non sono valide se non interviene la maggio-
ranza assoluta dei componenti, e le relazioni e pareri emessi dalle medesi-
me dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggio-
ranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto di presentare una re-
lazione di minoranza.

Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta Comunale per la pre-
sentazione al Consiglio. Essi sono di natura puramente consultiva e non
possono per nulla vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive
determinazioni.

ART. 28

Oltre alla facoltà della costituzione di commissioni consiliari, di cui
agli articoli precedenti, il Consiglio Comunale, o, per delega di questo,
la Giunta Comunale, possono incaricare qualche consigliere di riferire
sopra oggetti che esigono indagini od esame speciale.

ART. 29

Il Consiglio non può deliberare alcuna questione estranea agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente può, però, in ogni momento, fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si potrà aprire discussione, nè procedere a deliberazioni, bensì potranno sulle medesime essere presentate mozioni da iscriversi all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Ogni consigliere potrà chiedere la parola ed avrà diritto ad ottenerla per celebrazioni di eventi o ^{per} commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni di sentimenti del Consiglio di fronte ad un atto avveratosi, temuto o sperato, o per comunicazioni di grave importanza, semprechè non vincolino il bilancio del Comune, nè modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione comunale. Però durante la seduta, sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inservanza delle leggi e del presente regolamento di procedura.

ART. 30

Spetta al Presidente di dichiarare chiusa la discussione.

Qualora la richiesta venga proposta da almeno tre consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata e seduta o per alzata di mano.

ART. 31

Una volta dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

Segue poi la votazione con le modalità indicate negli articoli che vanno dal 41 al 50 del presente regolamento.

CAPO IV°

INTERROGAZIONI-INTERPELLANZE-MOZIONI E RACCOMANDAZIONI

ART. 32

I Consiglieri possono fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni e fare raccomandazioni.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se una informazione pervenuta alla Giunta sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare ^{re} ~~al~~ al Consiglio determinati atti o documenti

o se la Giunta abbia preso o sia per prendere provvedimenti su determinate questioni.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta all'Amministrazione circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. L'interpellanza può essere mutata, in seguito al suo svolgimento, in mozione.

La mozione consiste in una proposta concreta di provvedimenti e può consistere anche in un giudizio sull'azione della Amministrazione.

La raccomandazione consiste nell'invito rivolto all'Amministrazione tendente all'adozione di determinati provvedimenti.

ART. 33

L'interrogazione o l'interpellanza, che devono essere formulate in modo chiaro e conciso, potranno essere trasmesse al Sindaco per lettera o presentate anche verbalmente all'inizio o alla fine della seduta. Nell'uno o nell'altro caso il Sindaco, o per esso l'Assessore proposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione o l'interpellanza, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dovere differire la risposta ad altra seduta ove materialmente possibile.

ART. 34

Quando non sia aperto il Consiglio in sessione ordinaria o straordinaria, i Consiglieri potranno presentare al Sindaco per iscritto interrogazioni o interpellanze chiedendone risposta scritta, che, di norma, dovrà essere data entro venti giorni dal ricevimento delle medesime. Qualora non siano soddisfatti della risposta ricevuta, potranno chiedere che la loro interrogazione od interpellanza sia posta all'ordine del giorno della più prossima seduta del Consiglio.

ART. 35

Qualora l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, questa si intende decaduta agli effetti dello svolgimento orale, e l'interrogazione o la interpellanza si intende presentata con richiesta di risposta scritta.

ART. 36

L'interrogante o l'interpellante, prima della ~~prima~~ risposta del Sindaco o dell'Assessore può illustrare la sua interrogazione o interpellanza a tale scopo non può, peraltro, parlare oltre dieci minuti.

La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interrogazione od interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dello interrogante od interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporre le ragioni, restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri consiglieri.

Il tempo concesso, per tali ultime dichiarazioni, non potrà eccedere i dieci minuti. Ove fossero firmate da più consiglieri il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e, in caso di sua assenza o rinuncia ad uno degli altri firmatari.

ART. 37

Lo svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze deve avvenire all'inizio della seduta e non potrà occupare, di norma, complessivamente più di un'ora per seduta.

ART. 38

La risposta alle interrogazioni e lo svolgimento delle interpellanze seguirà il turno di presentazione e di iscrizione.

Nessun consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interpellanza sino a che non sia esaudito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri.

ART. 39

La mozione può essere proposta da ogni consigliere, ma perchè possa essere discussa dal Consiglio, dovrà essere firmata dal proponente e da altri due consiglieri e riferirsi ad argomenti di competenza del Consiglio stesso.

Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta più prossima per lo svolgimento e la discussione.

ART. 40

Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, le interpellanze

le mozioni che fossero concepite in termini sconvenienti e poco rispettosì.

ART. 41

La votazione si fa su ogni singolo argomento ed, eventualmente, sugli emendamenti proposti. In questo caso ha la precedenza la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi, cui segue la votazione sugli emendamenti modificativi ed aggiuntivi.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

CAPO V°

DELLA VOTAZIONE

ART. 42

I consiglieri votano per appello nominale, per alzata e seduta o per alzata di mano.

Le sole deliberazioni concernenti questioni di persone, di cui al precedente art. 7, si prendono a scrutinio segreto.

La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non sono in numero legale, tenendo presente che i consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 43

La votazione per appello nominale, è; di diritto, concessa tutte le volte che la domandino almeno tre consiglieri.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del "SI" e del "NO", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 44

Il voto per alzata e seduta, o per alzata di mano è soggetto a controprova se v'è chi lo chieda prima della proclamazione.

Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 45

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con palline bianche e nere.

Lo spoglio delle schede si fa dal Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori.

Quando si procede a votazione e a mezzo di palline bianche e nere, deve tenersi presente che la pallina bianca indica voto favorevole alla proposta; la pallina nera, voto contrario.

ART. 46

Ciascuna proposta deve essere deliberata con votazione distinta.

ART. 47

Il Segretario tiene conto del numero dei votanti e dei voti emessi durante lo scrutinio.

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale. Quelle valide debbono essere immediatamente distrutte in maniera che non sia più possibile la loro ricostruzione.

ART. 48

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori ne accerta l'esito e, quindi, il Presidente stesso lo comunica al pubblico.

S'intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi in cui sia prescritta da speciali disposizioni di legge una maggioranza qualificata.

ART. 49

Se una proposta riporta un eguale numero di voti favorevoli o contrari, l'oggetto relativo può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio, anche se si tratti di seduta della stessa sessione ordinaria.

ART. 50

qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, il Presidente può sempre interrogare il Consiglio, il quale delibera per alzata di mano o per alzata e seduta.

ART. 51

Occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti al momento della votazione a meno che non si tratti di argomenti per i quali la legge prevede maggioranza qualificata.

CAPO VI°
ART. 52

VERBALE DELLE SEDUTE CONSILIARI

Il processo verbale dell'adunanza consiliare è redatto dal segretario e deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1-Se il Consiglio è stato riunito in adunanza ordinaria (indicando anche la sessione) o straordinaria o d'urgenza e, nel caso di convocazione straordinaria, se la medesima ha avuto luogo per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta, per domanda di un terzo dei consiglieri;
- 2-se si tratta di seduta di prima o di seconda convocazione;
- 3-il giorno, mese, anno e luogo della riunione;
- 4-l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è stato chiamato a deliberare;
- 5-l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco con avvisi scritti consegnati ai consiglieri e che di essa è stata data notizia all'Assessorato Reg/le per gli Enti Locali;
- 6-se la seduta è stata pubblica o segreta;
- 7-i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti, precisando per questi ultimi se l'assenza è stata giustificata;
- 8-la qualifica ed il nome di chi ha assunto la presidenza (Sindaco-Assessore delegato-Assessore anziano-consigliere anziano) indicando, nel caso che la Presidenza non sia stata assunta dal Sindaco, i relativi motivi;
- 9-indicazione di chi funziona da segretario;

- 0-i punti principali delle discussioni,tenendo presente che non è necessaria la riproduzione integrale di tutto ciò che è stato detto, ma che basta l'indicazione in succinto degli argomenti pro e contro sostenuti dai presenti su ogni siggolo affare;
- 1-il sistema di votazione adottato per ogni argomento,il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro e contro,il numero delle schede bianche o non leggibili e di quelle nulle,nonchè i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dalla deliberazione;
- 2-il nome e cognome degli scrutatori;
- 3-il riconoscimento dell'esito delle votazioni e la proclamazione fatta dal Presidente;
- 4-l'indicazione della eventuale sospensione o scioglimento della seduta, indicazione i motivi;
- 5-L'indicazione dell'eventuale ordine del Presidente dello arresto di chi sia stato causa di disordine nell'adunanza.

ART. 53

Ogni consigliere ha diritto,in corso di seduta,di chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Ha inoltre diritto di chiedere che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri consiglieri.

ART. 54

I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario presenti alle adunanze stesse.

ART. 55

Il Consiglio Comunale,nell'ambito delle proprie attribuzioni,può demandare a speciali Commissioni determinati incarichi anche per eventuali inchieste che ritenesse necessarie.

Dette Commissioni vengono nominate dal Presidente,su designazione dei Gruppi Consiglieri,assicurandone la rappresentanza proporzionale.

Le Commissioni ~~xxx~~ di inchiesta procedono alle indagini,agli esami,agli accertamenti che si rendessero necessari o che,comunque,credessero di espletare nei limiti del mandato ricevuto.

Il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente ed il Segretario delle dette Commissioni vengono eletti dalle medesime, fra i propri componenti, nella prima seduta.

Esse sono convocate dal Presidente, a mezzo del Segretario, con tempestivo avviso, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Detto avviso deve essere comunicato al Sindaco od agli Assessori di competenza.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

ART. 56

Per quanto non previsto nel presente regolamento vanno applicate le disposizioni di leggi vigenti.

=====